

**ALLEGATO A RELAZIONE**

Con la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”, il Legislatore regionale ha provveduto alla composizione di una raccolta organica di tutte le norme relative alla bonifica, attuando un “riassetto” della disciplina inteso, non solo come coordinamento formale, ma anche come “testo unico” dotato di “innovatività” sostanziale; tutto ciò nel rispetto dell’articolato sistema delle fonti, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario vigente e dei principi dettati dalla normativa statale, rappresentata ora dal nuovo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

Il tema della bonifica, pur rimanendo fortemente radicato all’agricoltura, e quindi alla esclusiva potestà legislativa regionale, vede nel suo interno l’incrociarsi con materie di competenza esclusiva dello Stato, come la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché di competenza concorrente tra Stato e Regione, come il governo del territorio e la valorizzazione dei beni ambientali.

In particolare il comma 2 dell’articolo 37 della sopra citata legge regionale prevede che “Gli immobili urbani serviti da pubblica fognatura non sono assoggettati al contributo di bonifica per lo scolo delle relative acque”; il successivo comma 3 così specifica “Il contributo di bonifica per lo scolo delle acque che trovano recapito esclusivamente nel sistema scolante di bonifica attraverso le opere e gli impianti di fognatura o depurazione è a carico dei soggetti titolari degli scarichi medesimi”.

Al fine di dare corretta applicazione a quanto previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 37 della LR n. 12/2009, i Consorzi di bonifica, in collaborazione con i Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato, stanno procedendo, sulla base delle linee guida contenute nell’allegato E alla deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2010, n. 101, alla definizione delle aree, ricadenti nell’ambito degli attuali perimetri di contribuenza, contraddistinte dalla presenza di immobili serviti da pubblica fognatura.

Si deve rilevare che all’attualità, stante la complessità delle elaborazioni da effettuare sulle informazioni disponibili - provenienti oltretutto da diversi enti - nonché la vastità dei comprensori oggetto di analisi, alcuni Consorzi di bonifica non hanno ancora terminato la perimetrazione delle aree in cui insistono gli immobili serviti da pubblica fognatura, i cui scarichi sversano nel sistema scolante di bonifica.

Per quanto sopra, tali Consorzi di bonifica sono impossibilitati a determinare con precisione l’importo relativo al sopra citato art. 37 della LR n. 12/2009 e, conseguentemente, risultano privi di una fonte finanziaria in entrata che arriva in taluni casi a coprire oltre il 20% delle entrate correnti, ovvero quelle entrate necessarie al finanziamento delle attività ordinarie consortili di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e difesa idraulica del territorio.

La presente iniziativa legislativa, mira pertanto a dare continuità alla riscossione dei contributi consortili, con il differimento, fino alla conclusione delle operazioni di perimetrazione delle aree contraddistinte dalla presenza di immobili serviti da pubblica fognatura, che devono comunque essere completate non oltre il 31 dicembre 2010, del pagamento dell’onere contributivo

Allegato __A__ alla	
Dgr n.	del
	pag. 2/2

da parte dei soggetti gestori del sistema idrico integrato, e la riconferma per l'anno 2010 che detto onere verrà corrisposto dai proprietari degli immobili oggetto di beneficio garantendo così le imprescindibili attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e difesa idraulica presenti nel territorio veneto.